Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001 Codice Univoco: UF590D
Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it
Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it

CIRCOLARE n. 16

Chignolo Po, 23 settembre 2026

I.C. STATALE CHIGNOLO PO
Prot. 0011211 del 23/09/2026
I (Uscita)

- **A tutti i docenti**
- **A tutte le famiglie Scuole Primarie e Secondarie di I grado**
  IC di Chignolo Po

e p.c.

- Al DSGA
- Agli Atti/ Sito WEB

Oggetto: assenze degli alunni e segnalazione all'autorità

Il Decreto Legge 123/2023, noto come "*Decreto Caivano*", convertito in Legge n. 159/2023, recante: "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*", ha introdotto **rilevanti modifiche nella gestione delle assenze scolastiche degli alunni e delle alunne** e in merito alla **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione** e viene richiesto alle scuole un monitoraggio attento delle assenze degli studenti.

Al fine di garantire un'efficace attuazione della norma, la presente circolare richiama il ruolo fondamentale di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte dell'Istituto Scolastico,
ricordando che "*L'istruzione impartita per almeno **dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età* " (art. 1, co. 622 della L.n.296 del 27.12.2006), q**uindi dai 6 ai 16 anni di età la frequenza scolastica è obbligatoria**.

Si sottolinea, inoltre, che non assolve **l'obbligo scolastico** quel giovane che, nonostante il compimento dei 16 anni, non abbia raggiunto i **10 anni di frequenza oggettiva**.
Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall' art.114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE**: situazione in cui il minore, regolarmente iscritto, risulta assente da scuola per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi o ha maturato un numero di assenze pari o superiore a un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

Per il controllo relativo a tale fattispecie, c'è l'obbligo, da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi a tutti i minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti (l'*Anagrafe nazionale dell'istruzione* consentirà ai Sindaci di individuare i minori non in regola con l'obbligo e di agire di conseguenza).

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

In merito a questa ulteriore fattispecie, l'attenzione richiesta alla scuola deve essere massima e, ai sensi dell'art. 114 comma 4 del T.U., impone di verificare costantemente la frequenza degli studenti e delle studentesse soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

COSA AVVIENE

Nel caso si dovessero verificare tali casi (mancato adempimento o elusione dell'obbligo scolastico) il Dirigente Scolastico, tramite la segreteria, trasmetterà la comunicazione al Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (il genitore\tutore\), invitandolo a ottemperare.
Nel caso in cui lo **studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione**, il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare, entro ulteriori sette giorni, **il Sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione invitandolo a rispettare la normativa.
Qualora il **Responsabile dell'obbligo di istruzione** , ammonito dal Sindaco, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi documentati, di salute o per altri impedimenti gravi, l'assenza del minore da scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno**.

SI INVITANO, pertanto:

- **I GENITORI/TUTORI** a controllare con regolarità le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente (secondo le modalità indicate dalla stessa istituzione scolastica).
- **I COORDINATORI DI CLASSE** ad avere un monitoraggio costante delle situazioni e di comunicare tempestivamente al DS e alla segreteria quelle che configurano le fattispecie previste dalla normativa vigente.

Si richiede i**noltre, nel caso in cui i genitori prevedano delle assenze prolungate per giustificati motivi, di comunicarle con anticipo al coordinatore di classe affinché il fatto sia condiviso con i componenti dei Consigli di Classe/ Interclasse, la segreteria didattica e il DS.**

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Giulia Codara)
Firma digitale ai sensi del CAD

GIULIA CODARA
23.09.2026 11:16:42 CEST